

# MANUTENZIONE DELLE MACCHINE: GLI OBBLIGHI DEL D. LGS. N. 81/2008

L'ART. 71 DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. DEFINISCE GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE ALLE ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI. IN LINEA DI PRINCIPIO, IL CITATO ARTICOLO DEL DECRETO RICHIEDE CHE TALI ATTREZZATURE DI LAVORO SIANO SICURE AL MOMENTO DELLA SCELTA E MESSA A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI E CHE RIMANGANO SICURE NEL TEMPO, GRAZIE AD UNA LORO IDONEA MANUTENZIONE. IN QUESTO TESTO EVIDENZIAMO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO SPECIFICAMENTE A QUESTO ARGOMENTO: LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE IN AZIENDA

di M. GRANCHI, C. TRINASTICH

Il **D. Lgs. 81/2008** e s.m.i. analizza la sicurezza legata all'uso delle attrezzature di lavoro all'interno del Titolo III. Nello specifico, l'art. 70 richiede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Quindi, le macchine immesse sul mercato in Italia dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore della Direttiva Macchine 98/37/CE) devono essere conformi ai requisiti di sicurezza del D. Lgs. n. 17/2010 (recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE) e ai requisiti di sicurezza dei decreti di recepimento delle altre direttive europee applicabili alla macchina, alla data di immissione sul mercato. Le macchine immesse sul mercato europeo prima del 21/09/1996, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici riportati nell'Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nel primo caso l'effettiva conformità o meno della macchina alle direttive di riferimento spetta al Fabbriante che immette il prodotto sul mercato europeo. Tuttavia, tra gli obblighi del datore di la-



vorò, vi è quello (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori delle macchine conformi al sopra citato art. 70 e, quindi, per le macchine marcate CE, che siano rispondenti ai requisiti di sicurezza indicati nelle disposizioni legislative di recepimento delle direttive europee. In definitiva, l'obbligo è quello di mettere a disposizione macchine che siano effettivamente conformi alle direttive europee e non che siano semplicemente "marcate CE". Il datore di lavoro, è, dunque, tenuto ad individuare perlomeno le non conformità palesi della macchina facilmente individuabili da un esame visivo o durante la fase di collaudo post installazione: la semplice targa di identificazione

CE non è garanzia di assoluta sicurezza della macchina; dunque, prima di metterla a disposizione dei propri lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una verifica del livello di sicurezza della macchina al fine di poterne garantire un utilizzo sicuro da parte degli operatori. Per quanto riguarda, invece, le macchine immesse sul mercato italiano prima del 21/09/1996, l'obbligo della verifica della conformità della macchina alle indicazioni

tecniche riportate in Allegato V - D. Lgs. n.81/2008 è di competenza del solo datore di lavoro. Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. disciplina anche le macchine che siano oggetto di modifica nel corso della propria vita (art. 71, comma 5). Infatti, le attrezzature di lavoro oggetto di interventi manutentivi che vadano oltre la straordinaria manutenzione, o che siano utilizzate secondo un utilizzo non previsto dal Fabbriante originale, richiedono un processo di certificazione che porti alla marcatura CE della macchina ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE anche se in origine tali attrezzature erano già marcate CE dal Fabbriante originale. La verifica della conformità ai requisiti del-


la Direttiva spetta, evidentemente, alla figura che si assume ogni obbligo e ogni responsabilità in merito a queste modifiche e che dunque si identifica come Fabbricante della nuova macchina (potrebbe essere lo stesso datore di lavoro così come un'azienda esterna a cui viene dato in appalto l'intervento). In ogni caso, la verifica finale sulla sicurezza della macchina spetta sempre al datore di lavoro prima di mettere a disposizione dei propri lavoratori la macchina modificata secondo la logica sopra esposta e vista per le macchine CE acquistate. In tutti i casi ora visti, ulteriore obbligo del datore di lavoro è quello di garantire che, nel tempo, il livello di sicurezza offerto dalle macchine resti inalterato. Facile, infatti, intuire come nel tempo alcuni aspetti legati alla sicurezza della macchina possano perdersi (ripari rimossi, dispositivi di sicurezza elusi, ecc.).

### La manutenzione periodica delle attrezzature di lavoro

L'art. 71, comma 4, richiama gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne l'installazione delle macchine e il loro utilizzo in conformità alle istruzioni d'uso, relativamente alla loro manutenzione, riportando non solo la necessità di effettuare interventi manutentivi che possano garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, ma anche la necessità che le macchine stesse siano corredate, dove necessario, di specifiche istruzioni per l'uso e libretto di manutenzione; in ultimo, lo stesso comma 4, richiama la necessità di aggiornare i requisiti minimi di sicurezza delle macchine in accordo a quanto indicato in art. 18, comma 1, lettera z). Come già previsto dal D. Lgs. n. 17/2010, l'utilizzatore è tenuto ad usare la macchina secondo quello che è l'uso previsto e indicato all'interno delle istruzioni per l'uso della stessa macchina. Questo non preclude la possibilità di effettuare un utilizzo diverso, tuttavia questa nuova modalità di utilizzo non deve es-

sero in contrasto con i principi riportati nei requisiti di sicurezza della direttiva macchine. Quindi, qualora il datore di lavoro effettui un utilizzo della macchina che non rientri nell'uso previsto è tenuto ad effettuare una nuova certificazione della macchina con tutte gli obblighi e le responsabilità previste dalla Direttiva Macchine, in modo da dimostrare l'effettivo soddisfacimento dei requisiti di sicurezza.

Per quanto attiene specificatamente alla manutenzione delle macchine, l'articolo del decreto è molto chiaro: la manutenzione sulle macchine deve essere di tipo periodico e deve essere tale da garantirne, nel tempo, un utilizzo sicuro mantenendo un livello di sicurezza analogo a quello che la macchina aveva in origine. Gli interventi di manutenzione



devono essere effettuati secondo le procedure indicate nelle istruzioni per l'uso originali della macchina o, qualora non siano presenti (cosa comune per quanto attiene le macchine non CE), secondo procedure definite dallo stesso datore di lavoro e idoneamente documentate. In questo ultimo caso, è necessario riferirsi a norme di buona tecnica o codici di buone prassi, come riporta lo stesso art. 71, comma 8 relativamente alla verifica di quelle parti della macchina che, deteriorandosi o guastandosi, potrebbero essere all'origine di situazioni pericolose per l'operatore. Lo stesso articolo 71, comma 8, ricorda come questi interventi devono sempre essere svolti da personale com-

petente. L'ultimo aspetto da analizzare su quanto richiesto dall'art. 71 comma 4 è la necessità di aggiornare i requisiti minimi di sicurezza delle macchine in accordo a quanto indicato in art. 18, comma 1, lettera z). Nell'ambito della manutenzione periodica, come sopra descritta, è compito del datore di lavoro anche l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza delle macchine secondo quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento che rappresentano lo stato dell'arte e della tecnica relativamente alla sicurezza sulle macchine (sia per quanto attiene l'aspetto di prevenzione che per quanto riguarda l'aspetto di protezione). Del resto, il fine ultimo è quello di mettere a disposizione dei lavoratori macchine che risultino sicure; questo si deve verificare e garantire sia al momento della messa

in servizio, che negli anni successivi, grazie agli interventi di manutenzione periodica e agli interventi di miglioramento della macchina secondo lo stato dell'arte.

### Conclusioni

La manutenzione delle macchine è un aspetto importante nel processo di valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve effettuare al fine di evidenziare e valutare tutti i possibili rischi a cui sono esposti i lavoratori sulle singole macchine utilizzate in azienda. Infatti, la manutenzione permette di mantenere in efficienza la macchina, garantendo continuità nella produzione e, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza per l'operatore. La manutenzione effettuata sulle proprie attrezzature di lavoro deve essere, inoltre, documentata; da una parte per dimostrare che gli interventi effettuati nel tempo sulla macchina non prefigurano una modifica della macchina stessa (con conseguente nuova certificazione della stessa) e dall'altra per documentare quali interventi sono stati effettuati nel tempo che possano garantire un utilizzo sicuro della macchina da parte degli operatori.